

COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO

Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2004

\$***\$*****\$*****\$*****\$*****\$*****\$*****\$*****\$**

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

- 1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni ai regolamenti comunali verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le disposizioni dei regolamenti comunali che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1 si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500.

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta

- É ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di € 50, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
- Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.
- Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Spese

1. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili.

Articolo 6

Sanzioni amministrative accessorie

 Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

- 1. In attuazione dell'articolo 13 della L. 24/11/1981, n. 689, sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
- 2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli Uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
- 3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
- 4. Rimane ferma la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 24/11/1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi delle leggi vigenti.

Articolo 8

Verbale di accertamento

- 1. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a. L'intestazione dell'ente;
 - b. L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c. Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d. Le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della L. 24/11/1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

- e. La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- f. L'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- g. L'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- h. L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- i. Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese;
- j. I motivi della mancata contestazione immediata;
- k. La sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata
- 2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
- 3. in caso di contestazione immediata, copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Ordinanza – Ingiunzione

- Nell'Ordinanza Ingiunzione, l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'art. 11 della L. 689/81.
- 2. In attuazione del comma 1, la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
- 3. L'Autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
- 4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 689/81.
- 5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81, l'Autorità invia l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

- L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente (in alternativa: Responsabili degli Uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative, disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
- 2. Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della L. 689/81.

- 3. Il Dirigente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.
- 4. Il Dirigente può delegare al Responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Termine per l'emanazione dell'Ordinanza – Ingiunzione

- L'Ordinanza Ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
- 2. L'Ordinanza Ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

Articolo 12

Ordinanza di archiviazione

1. L'Ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'Organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

- 1. Previa apposita richiesta, chi si trova in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81, al pagamento rateale della somma portata dall'Ordinanza Ingiunzione.
- 2. La richiesta deve pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza Ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della L. 689/81, l'importo di ciascuna rata, salvo maggio ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 14

Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione

1. Il Comune sta in giudizio a mezzo di Funzionari appositamente delegati.

- 2. L'Agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'Ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
- In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un avvocato.

Esecuzione delle sanzioni

- 1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'Ordinanza Ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di 30 giorni dal deposito della pronuncia.
- 2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

- Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogaste e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
- Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di Ordinanza – Ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si applicano la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre Leggi in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 18

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione approvativa, verrà ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore decorsi i termini della ripubblicazione.